



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 39

SEDUTA: pubblica
SESSIONE: Straordinaria
CONVOCAZIONE: Prima

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, nella sede delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PEZZOTTI Paola - Sindaco	Sì
2. BETTONI Pierangelo - Consigliere	Sì
3. SERIOLI Danilo - Consigliere	Sì
4. BORGHESI Matteo - Consigliere	Sì
5. ZAMPATTI Matteo - Consigliere	Giust.
6. STROCCHIO Arianna - Consigliere	Sì
7. BORGHESI Giovanna - Consigliere	Sì
8. PICCINELLI Giordano - Consigliere	Sì
9. BORGHESI Marco - Consigliere	Sì
10. CAMPANA Nadia - Consigliere	Sì
11. LANZA Francesco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Presiede il Sindaco Dott.ssa **PEZZOTTI Paola** la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **BORTOLOTTI SONIA** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione, precisando che è stata inserita una rettifica relativa alla revisione dell'anno precedente, e procede alla lettura del relativo passaggio.

Il Sindaco chiede se vi siano osservazioni, prima di dichiarare chiusa la discussione e porre in votazione la proposta.

Interviene il Consigliere Marco Borghesi, il quale consegna e procede alla lettura della dichiarazione di voto contrario del Gruppo consiliare "Uniti per il Cambiamento".

Il Sindaco precisa che la proposta di deliberazione ha ad oggetto esclusivamente la revisione ordinaria delle partecipate, rilevando che la dichiarazione di voto verte su profili estranei al contenuto della delibera.

Segue uno scambio di considerazioni sul tema tra il Consigliere Marco Borghesi, il Consigliere Matteo Borghesi e il Sindaco al termine del quale il Sindaco pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23/09/2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, *"non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 [procedura ad evidenza pubblica];*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del*

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che l'art. 20 T.U.S.P. rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, dispone quanto segue: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;*

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

2. le amministrazioni rilevino una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non posseda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2024;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2023, adottata, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, con deliberazione C.C. n. 33 del 19/12/2024;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'**allegato "A"** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'Ente detiene, al 31/12/2024, le seguenti partecipazioni dirette:

“Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.”, quota 0,3755%;

la partecipazione ha carattere strumentale ed è finalizzata all'ottenimento di supporto nelle attività di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche, sulla base di un accordo di programma.

“Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. (AOB2 SRL) - in liquidazione”, quota 0,09%;

con nota prot. 55 del 06/10/2023, acclarata al protocollo dell'Ente n. 7762 del 07/10/2023, il liquidatore della società “Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. (AOB2 SRL) - in liquidazione”, ha evidenziato che il procedimento di scioglimento e messa in liquidazione volontaria, avviato con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data in data 08/02/2019, ha incontrato difficoltà che hanno influito sulle tempistiche previste dovute a:

- Richiesta di estendimento garanzie a favore della partecipata Acque Bresciane S.r.l. a fronte dei procedimenti sanzionatori in ambito ambientale allora pendenti (periodo antecedente al conferimento del ramo aziendale ad Acque Bresciane S.r.l., avvenuto nel mese di aprile 2017) – la società AOB2 S.r.l. ha costituito deposito cauzionale che potrà essere utilizzato da Acque Bresciane S.r.l. per il pagamento delle sanzioni ulteriori, con restituzione dell'eventuale eccedenza, all'esito completo dei procedimenti pendenti;
- Contenzioni giudiziari: 1) tra Acque Bresciane S.r.l., conferitaria del ramo d'azienda del Servizio idrico di AOB2 S.r.l. in liquidazione, e A2A Energia spa, conclusosi a favore di Acque Bresciane S.r.l. con sentenza divenuta definitiva nel corso del 2022; 2) tra Acque Bresciane e Garda Uno spa, conclusosi favorevolmente per Acque Bresciane S.r.l. nel corso del 2022 e per il quale, nel corso del 2023, è stato raggiunto un accordo transattivo sulle spese di lite;

le procedure di liquidazione risultano concluse nel corso dell'esercizio 2025;

in data 17/11/2025 si è tenuta l'assemblea societaria innanzi al notaio dott. Gabriele Bezzi in cui tutti i soci hanno approvato il Bilancio finale di liquidazione e il Piano di riparto e, successivamente nella medesima seduta, si è proceduto con il conseguente atto notarile di assegnazione della partecipazione nella società Acque Bresciane S.r.l. in proporzione alla quota detenuta nel capitale di AOB2 S.r.l. (atto pubblico n. rep. 15250/8881 Notaio Bezzi Gabriele – iscritto in data 27/11/2025);

al Comune di Sulzano, detentore di n. 14.104 quote, pari al 0,09% del capitale di AOB2 S.r.l. risultano assegnate n. 20.290 quote nella società controllata Acque Bresciane S.r.l., per un valore della partecipazione di euro 83.221 - pari al 0,0711% del capitale della società;

tramite AOB2 S.r.l., l'Ente partecipa indirettamente la società "Acque Bresciane S.r.l.", società attiva nella gestione del ciclo idrico integrato.

Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. – in liquidazione, quota 0,98%;

in rettifica della dichiarazione contenuta nella revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2023, adottata con deliberazione C.C. n. 33 del 19/12/2024, nella quale si affermava che - a seguito atti di compravendita del 28/12/2023 il liquidatore ha trasferito la proprietà a Uniacque spa e ad Acque Bresciane S.r.l. - la partecipazione non era più detenuta al 31/12/2023, si dà atto che le operazioni di liquidazione non sono ancora completate al 31/12/2024;

con nota del 20/09/2023 prot. 121/2023 trasmessa ai gestori d'Ambito Uniacque spa e Acque Bresciane S.r.l. ad oggetto "Processo di aggregazione della società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. nei gestori d'ambito- cessione delle reti.", l'Amministratore unico della Società ha dato atto:

- della necessità di procedere con tutte le operazioni di cessioni delle reti ai relativi gestori d'ambito attraverso la messa in liquidazione della società;
- che a tal fine si è proceduto alla identificazione e valorizzazione dei cespiti;

la linea proposta per l'avvio della procedura di cessione dei beni ai gestori d'ambito è illustrata di seguito (stralcio della nota sopra richiamata): "*... nell'assemblea societaria del 16/05/2023 i soci hanno deciso, all'unanimità dei presenti, ed in seguito all'intervento del Notaio Angelo Bigoni di Bergamo, di procedere sulla linea della cessione dei beni ai gestori, attraverso la modifica statutaria che preveda l'introduzione dei "diritti particolari" e la messa in liquidazione della TAS S.r.l., ponendo in atto tutte le pratiche necessarie al raggiungimento di tale scopo, utilizzando un criterio generale per il quale i proventi derivanti dalla cessione delle reti a Uniacque Spa vengano introitati solamente dai soci bergamaschi mentre quelli derivanti dalla cessione delle reti ad Acque Bresciane S.r.l. vengano introitati solamente dai comuni bresciani, ciò in quanto i due gestori d'ambito hanno modalità diverse di valutazione delle reti (Acque Bresciane S.r.l. riconosce il valore basandosi strettamente sui criteri di Arera mentre Uniacque Spa apportando ai criteri Arera proprie modifiche di calcolo), tempi diversi di pagamento (Uniacque Spa ha proposto un pagamento dilazionato nel tempo) e le rispettive spese sostenute dai gestori verranno inserite nelle tariffe delle due diverse province di appartenenza.*";

- il Notaio Angelo Bigoni di Bergamo, presente all'assemblea e raccolte le istanze dei soci, si è riservato una attenta valutazione della situazione al fine di proporre una adeguata soluzione tecnica che rispecchi le volontà dei soci;
- la soluzione individuata, così come da documentazione trasmessa nei giorni scorsi, prevede l'introduzione dei c.d. "diritti particolari" e verrà applicata limitatamente alla sola cessione dei beni oggetto della stima del valore residuo, consentendo il pagamento ai soci bergamaschi di quanto versato da Uniacque Spa e ai soci bresciani di quanto versato da Acque Bresciane S.r.l., in deroga all'ordinario criterio proporzionale rispetto alla partecipazione percentuale dei soci in Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. L'ordinario criterio proporzionale verrà invece regolarmente utilizzato per i rimanenti beni da liquidare (sede societaria di Iseo, disponibilità liquide ecc.);
- l'introduzione dei "diritti particolari", così come richiesto dai soci per la distribuzione dei proventi derivanti dalla cessione delle reti, comporta la modifica statutaria e nello specifico la modifica dell'art. 23 dello Statuto. Inoltre, la cessione delle reti presuppone la messa in liquidazione della società, che si propone venga effettuata nella medesima delibera consiliare;"

contestualmente è stata trasmessa documentazione ai gestori d'ambito invitandoli a comunicare eventuali modifiche e/o osservazioni oppure a confermare formalmente la stessa entro e non oltre il 02/10 p.v. al fine di consentire l'invio ai soci per richiedere le relative delibere consiliari. I gestori d'ambito hanno risposto positivamente entro il termine;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/11/2023 il comune di Sulzano ha approvato lo scioglimento e la messa in liquidazione di Tutela Ambientale del Sebino S.r.l, partecipata dal Comune di Sulzano con una quota del 0,98% del capitale sociale;

nell'Assemblea Straordinaria dei soci della società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l., tenutasi in data 11/12/2023, sono stati approvati:

- la proposta di introduzione di diritti particolari del socio ex articolo 2468 Codice Civile;
- la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484 n. 6 Codice Civile e la nomina del liquidatore.

la società assume ora, pertanto, la denominazione di "Tutela Ambientale del Sebino S.r.l - in liquidazione";

nel mese di dicembre 2023 la società ha concluso la cessione dei rispettivi rami d'azienda afferenti alle province di Bergamo e Brescia;

nel corso dell'anno 2025 è stato indetto il bando per la vendita della sede societaria ed in data 04/11/2025 è stata aperta l'unica busta presentata ovvero quella del Comune di Iseo. L'offerta presentata è stata pari ad € 361.000,00;

in data 11/11/2025 l'assemblea dei soci ha approvato il Bilancio Finale di liquidazione ed il Piano di Riparto al 30/09/2025 della Soc. AOB2 S.r.l. in liquidazione;

in data 17/11/2025 AOB2 S.r.l. in liquidazione ha indetto l'assemblea societaria, innanzi al Notaio Gabriele Bezzi, per l'approvazione del Bilancio Finale di liquidazione e del Piano di Riparto della stessa società al 30/09/2025 e, con successivo atto notarile, è stata effettuata l'assegnazione dei beni ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione, degli asset attivi ed in particolare la quota di partecipazione nella società Acque Bresciane S.r.l., che consiste in 807.703 quote pari ad un valore di partecipazione di euro 4.766.324;

Nel corso dell'anno 2026 verranno avviate le procedure di dismissione della partecipazione in Acque Bresciane S.r.l. Solo al completamento di tale procedura sarà possibile concludere le operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed il riparto finale dell'attivo residuo ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

“Sviluppo turistico Lago d’Iseo s.p.a.”, quota 0,08%

con nota del 03/12/2021, prot. n. 5356 – acclarata il 06/12/2021, prot. comunale n. 8020 - la Comunità del Sebino Bresciano ha comunicato ai sindaci dei Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Ome, Monticelli Brusati quanto segue: *“Con deliberazione dell’Assemblea n.20 in data 22.11.2021 è stata disposta la cessione/alienazione delle azioni possedute dalla Comunità Montana della Società Sviluppo Turistico del lago d’Iseo S.p.A. (n. 3733) che rappresentano 1,39% del capitale sociale. In riferimento alla corrispondenza intercorsa con la Società Sviluppo Turistico del Lago d’Iseo S.p.A. il valore unitario delle azioni è stato quantificato in €. 6,73 dalla perizia redatta dal Prof. Angelo Miglietta dell’Università IULM di Milano depositata presso la sede della Società ed a disposizione degli azionisti. Condividendo la richiesta dei Sindaci di procedere con un unico Bando che preveda più lotti in riferimento alle richieste di adesione, con la presente siamo a chiedere se la Vostra Amministrazione intende delegare la Comunità Montana all’effettuazione dell’Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d’Iseo S.p.A. Rimaniamo in attesa di ricevere una comunicazione al riguardo (entro il 15.12.2021) al fine di predisporre gli atti riguardanti il Bando d’Asta pubblica.”;*

questo Comune, con nota del Sindaco prot. n. 8137 in data 09/12/2021 - ha manifestato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano l'intenzione di delegare alla stessa l'effettuazione dell'Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d'Iseo S.p.A.;

con nota del 3/10/2023 prot. 4908, acclarata al protocollo comunale n. 7632 del 3/10/2023, la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha trasmesso la documentazione relativa alla pubblicazione del Bando e domanda di partecipazione per l'alienazione delle quote di partecipazione possedute dai seguenti Enti: Comunità Montana del Sebino Bresciano, Comuni di Monte Isola, Monticelli Brusati, Sulzano e Zone. Termine presentazione offerte: 8 novembre 2023; Apertura busta amministrativa ed economica: 10 novembre 2023;

con nota del 18/12/2023 prot. n. 6259, acclarata al protocollo comunale n. 9903 del 19/12/2023, la Comunità Montana del Sebino Bresciano comunica che, alla scadenza del 08/11/2023, non sono pervenute offerte e che, pertanto, la procedura d'asta pubblica, primo tentativo, è andata deserta;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTA la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, c. 4, TUSP), detenute al 31/12/2023, da approvarsi entro il 31/12/2025, **allegata sub "B"** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 27 del 23/12/2025 - prot.10195 del 24/12/2025);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 10
- astenuti: 0
- votanti: 10
- favorevoli: 7
- contrari: 3 (Borghesi Marco, Campana Nadia e Lanza Francesco)

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI RETTIFICARE la dichiarazione contenuta nella revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2023, adottata con deliberazione C.C. n. 33 del 19/12/2024, riferita alla partecipata "Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. – in liquidazione", laddove si affermava che, a seguito trasferimento della proprietà a Uniacque spa e ad Acque Bresciane S.r.l. con atti di compravendita del 28/12/2023, la partecipazione non era più detenuta al 31/12/2023, dando atto che le operazioni di liquidazione sono ancora in corso al 31/12/2024;
3. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2024, accertandole come da **allegato "A"** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. DI APPROVARE secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016, la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2023, **allegato "B"** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. DI DARE ATTO che, in base alle motivazioni dettagliate nell'allegato piano, il Comune di Sulzano intende proseguire nelle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenute nella società "Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.", attraverso altre forme in quanto il bando

predisposto dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano andato deserto, e nella società “Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. – in attesa che si concludano le operazioni di liquidazione.”;

6. DI DARE ATTO che, nel corso del 2025, sono concluse le operazioni di liquidazione della società “Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. (AOB2 s.r.l.)”;
7. DI CONFERMARE il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della società “Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.”;
8. DI DARE MANDATO agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e provvedano all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del piano, nonché alla predisposizione della relazione sull’attuazione dello stesso in accordo con quanto previsto dall’art. 20, comma 4, TUSP;
9. DI DISPORRE che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25/01/2015;
10. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Successivamente,

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 10
- astenuti: 0
- votanti: 10
- favorevoli: 7
- contrari: 3 (Borghesi Marco, Campana Nadia e Lanza Francesco)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Dott.ssa PEZZOTTI Paola

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Dott.ssa BORTOLOTTI SONIA